

N. 1446/18 ... R. Sent.
N. 1330/16 ... R.A.C.
N. 8.880/18 ... Cron.
N. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Rosina Galati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1330/2016 R.G.C., vertente

TRA

(c.f.), elettivamente
domiciliata in Taormina, via Bastione n.6, presso lo studio dell'Avv.
Carmelina Natalia Cilla (c.f.CLLCML74T63F158Y) che la rappresenta e
e difende per procura a margine dell'atto di citazione ATTRICE

CONTRO

di (P.IVA
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra
, elettivamente domiciliata in Messina, via
presso lo Studio dell'Avv. (c.f.)
che la rappresenta e la difende per procura a margine della comparsa di
costituzione, CONVENUTA

OGGETTO: Risoluzione contrattuale.-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata alla convenuta, la sig.ra ha
esposto che, preve informazioni assunte presso quest'ultima sulla fattibilità di
eventuali incontri da sembrare del tutto casuali tra la propria figlia.

ed uomini interessati al eventuali relazioni sentimentali con lei,
aveva sottoscritto, in nome e per conto della stessa, ignara di tutto, il consenso

R9

al trattamento dei suoi (della figli) dati personali ed il contratto di mediazione, predisposto dall' finalizzato ai predetti incontri di conoscenza.-

Specificava che, in quella circostanza, aveva anche versato, con assegno bancario, la somma di € 730,00, quale quota di iscrizione, prevista dallo stesso contratto.-

Poiché la sua sottoscrizione del predetto contratto è da ritenersi illegittima, non avendo avuto dalla figlia, indicata come parte contraente, una delega specifica in tal senso, e le prestazioni offerte erano tali da non poter essere richieste da persona diversa del beneficiario, chiedeva che questo giudice dichiarasse la nullità del contratto medesimo, o la sua inefficace, con conseguente condanna della convenuta alla ripetizione della somma da lei versata ed illegittimamente incassata dall'agenzia matrimoniale, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, quantificati in € 730,00 o da determinarsi in quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese di causa.-

La _____, si è regolarmente costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto in citazione.-

Evidenziava che la _____, aveva consapevolmente sottoscritto, in nome della figlia, ignara di tutto, il contratto che le assicurava le prestazioni richieste, da elargire in favore della predetta, e le stesse erano state in parte fornite dato che, dopo appena qualche giorno, le veniva presentato un giovane ingegnere corrispondente alle caratteristiche da volute per la figlia.-

Rg.

Aggiungeva che successivamente, e dopo più incontri tra lei e i potenziali pretendenti, aveva interrotto i rapporti, discreditato l'operato dell'Agenzia con danno alla sua onorabilità.-

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ed in via riconvenzionale la condanna della stessa al risarcimento del danno subito quantificato in € 1.000,00, o in quell'altra ritenuta di giustizia. Vinte le spese di giudizio.-

Il procedimento prima affidato al dr , nelle more del giudizio cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, veniva poi riassegnato alla sottoscritta giudicante.-

Reiterato, inutilmente, il tentativo di bonario componimento tra le parti, espletate le prove testimoniale e l'interrogatorio richiesti, prodotti i documenti in atti e precisate le conclusioni la causa all'udienza del 10.04.2018 veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito spiegati.-

Da un punto di vista strettamente giuridico il contratto, per il disposto dell'art. 1321 c.c., è l'accordo tra due o più parti, volto alla costituzione, modifica o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale. -

La parte, quale centro di interessi che manifesta all'esterno la volontà di acquistare i diritti ed assumere gli obblighi derivanti dalla stipulazione, può ben essere rappresentata, se lo vuole, dato che l'istituto della rappresentanza

R9

volontaria è posto a tutela di soggetti che, per ragioni di opportunità, autorizzano altri a sostituirli nel compimento di attività giuridiche.-

La spendita del nome del rappresentato ha l'effetto di ricondurre gli effetti del negozio direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo, in quanto parte sostanziale del rapporto restando il rappresentante, parte formale ma estraneo al rapporto con i terzi contraenti, essendo semplice esecutore dell'altrui volontà.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, si è in presenza di un contratto anomalo sotto più aspetti: Esso è sottoscritto da un soggetto diverso da _____, indicata come contraente, privo di rappresentanza, dunque da un falsus procuratur; prevede delle prestazioni volute solo da quest'ultimo ma da fornire, fraudolentemente e invadendo la sfera strettamente personale di _____ ignara di tutto; l'Agenzia Matrimoniale era perfettamente a conoscenza del fatto che la _____ era priva di rappresentanze e, pertanto, non poteva firmare il contratto in nome e per conto di _____

→ nella sfera della quale gli effetti del contratto si sarebbero dovuti produrre, nonché della illiceità della sua intromissione nella sfera intima e personale di quest'ultima a lei sconosciuta, già fidanzata e del tutto contraria a tale forma di approccio tra persone, per come dalla stessa dichiarato nella sua deposizione testimoniale.-

Tali circostanze, confermate dagli atti e dalla deposizione dei testi escussi, evidenziano la assoluta mala fede della convenuta che spinta dall'interesse ad acquisire una cliente, chiaramente sprovveduta e animata da preoccupazioni inesistenti sul futuro della figlia, l'ha convinta della validità della sua

R9

sottoscrizione, priva di apposita delega o procura, e della fattibilità delle prestazioni subdole offerte con il contratto.-

La stessa attrice, sottoposta ad interrogatorio formale su richiesta della convenuta, ha dichiarato: *"...mi ero recata presso l'agenzia matrimoniale insieme al mio compagno solo per informazioni in ordine ai servizi dell'agenzia tuttavia, mio malgrado, mi trovai a sottoscrivere un contratto pur capendo che riguardava un'altra persona...."*

Anche il teste _____, qualificatosi convivente dell'attrice, ha riferito: *"...il titolare dell'agenzia matrimoniale ha convinto la mia compagna della bontà della sua scelta perché così facendo avrebbe fatto bene alla figlia ...del tutto ignara dell'accordo..."*.-

Il contratto sopra più volte richiamato è, dunque, privo di tutti requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., e pertanto deve esse ritenuto nullo.-

Conseguentemente, la convenuta è tenuta alla restituzione nei confronti dell'attrice, della somma da questa pagata, in esecuzione del predetto, pari ad € 730,00, oltre interessi legali dalla sottoscrizione dello stesso (06.03.2015) al soddisfo.-

Il danno non patrimoniale, pure chiesto della _____ non può essere riconosciuto perché in alcun modo provato.-

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta, si liquidano in complessive € 650,00, di cui € 150,00 per spese, € 100,00 per competenze fase studio della controversia, € 100,00 per fase introduttiva del giudizio, € 100,00 per la fase istruttoria ed €

R9

200,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.-

PQM

- 1) Accogli, per quanto di ragione la domanda proposta da _____ con l'atto di citazione e dichiara la nullità del contratto prossenetico da questa sottoscritto, unitamente alla convenuta _____ di _____, in data 06.03.2015;
- 2) Per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore della _____ della somma di € 730,00, oltre interessi dal 06.03.2015 al soddisfo;
- 3) Condanna, altresì, la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio liquidate, come da parte motiva, in € € 650,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.-

Così deciso il

Il Giudice di Pace
[Handwritten Signature]

Depositato in Cancelleria
il 21/03/15
IL GIUDICE DI PACE
Dott. ssc. *[Handwritten Signature]* LARRO